




Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Veneto

CORTE DEI CONTI



0002296-20/02/2014-SC_VEN-T97-P

Posta elettronica certificata

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di

S. Stino di Livenza (VE)

e per il tramite dell'Ente All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di

S. Stino di Livenza (VE)

OGGETTO: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2011 - Comune di S. Stino di Livenza (VE).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, nell'adunanza del 21 gennaio 2014, nel considerare che, allo stato degli atti, le irregolarità emerse non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, ha ritenuto comunque opportuno che codesto Comune venisse reso edotto in ordine alle l'esposizione delle predette affinché ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

L'esame della relazione al rendiconto 2011, inoltrata dall'organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta hanno evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte del 19 agosto 2013 prot. n. 4872, venivano chiesti chiarimenti a codesto Comune che, con nota del 5/09/2013 prot. n. 11758 (acquisita al prot. C.d.c. n. 5326 del 10/09/2013) e con nota del 30/09/2013 prot. n. 13173 (acquisita al prot. C.d.c. n. 5877 del 30/09/2013), forniva le proprie argomentazioni in merito.

Tuttavia, quanto addotta dall'Amministrazione non hanno consentito il superamento delle criticità riscontrate in relazione al mancato rispetto del termine di scadenza per l'approvazione del rendiconto che, in specie, è stato approvato in data 29/5/2012,

successivamente ai termini stabiliti dall'art. 227 del TUEL, così come modificato dall'art. 2 quater , comma 6, del D.L. 7/10/2008, n. 154 e agli organismi partecipati in perdita.

Quanto al mancato rispetto del termine per l'approvazione del rendiconto, la Sezione ricorda che l'approvazione dello stesso entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'ente, all'uopo richiamando le conseguenze previste per il ritardo o per l'omissione nell'adozione dello stesso (cfr. procedura disciplinata dall'art. 137 TUEL e dall'art. 120, cc. 2 e 3, Cost. per i casi più gravi; limitazioni *ope legis* di cui agli artt. 161, commi 1 e 3, 186, 187e 203, comma 1, lett. a), TUEL; art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti locali, nonché art. 227, comma 2 bis, TUEL come introdotto dal d.l. 174/2012). Osserva ancora che, in virtù della sua natura di atto prodromico, l'assenza del rendiconto potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del TUEL, secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato. Pertanto, pur prendendo in considerazione le argomentazioni e giustificazioni fornite, sul punto specifico, da Codesta Amministrazione, la Sezione non può esimersi dal richiamare l'attenzione sulla circostanza che, al pari della mancata approvazione, anche il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia. Si raccomanda, pertanto, per il futuro l'osservanza dei termini fissati dal legislatore, anche in considerazione di quanto disposto dal comma 2 bis, dell'art. 227 TUEL, che così dispone: *"In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141"* (comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera l), legge n. 213 del 2012 di conversione con modificazioni del d.l. 174/2012).

Quanto agli Organismi partecipati, sia direttamente che indirettamente, che al 31.12.2011 hanno chiuso in perdita, la Sezione, in relazione al complesso rapporto che si pone tra ente locale e società partecipata, deve comunque rilevare che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone sempre particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse. La Sezione, pertanto, evidenzia la necessità per il Comune di S. Stino di Livenza di esercitare quei compiti di vigilanza, d'indirizzo e di controllo che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano. Tali obblighi assumono particolare pregnanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi che - soprattutto se reiterati - impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica, nonché di sostenibilità politico-sociale che hanno giustificato, a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici.

In conclusione, il Collegio ritenendo che la presenza di partecipazioni dirette ad enti e/o a società di capitali che abbiano evidenziato una perdita, potrebbe rappresentare un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio dell'Ente socio e, comunque, un appesantimento per la

gestione del bilancio degli esercizi futuri, sottolinea la necessità per codesta Amministrazione, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, di provvedere ad un effettivo monitoraggio sull'andamento delle società stesse proprio al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'ente. Ricorda, in proposito, che la realizzazione dell'equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'ente medesimo.

Alla luce di tutto quanto sopra osservato e nel raccomandare a codesta Amministrazione l'attento monitoraggio dell'andamento delle proprie partecipazioni, ricorda che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione di questi obblighi ed il perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.



IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Cons. Elena Brandolini

Elena Brandolini